COMMISSIONE
TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2009		Stanziamenti 2008		Esecuzione 2007	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 10	RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN)							
19 10 01	***Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia***							
19 10 01 01	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia	4	517 156 000	464 690 000	504 250 000	437 100 000	490 787 095,—	496 063 261,79
19 10 01 02	Aiuti al risanamento e alla ricostruzione dell'Afghanistan	4	144 000 000 (1)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	162 100 000,—	180 995 315,67
19 10 01 03	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India	4	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	7 000 000,—	0,—
19 10 01 04	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con la Cina	4	5 000 000	4 000 000	5 000 000	3 000 000	7 000 000,—	0,—
19 10 01 05	Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia	4	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
	Articolo 19 10 01 — Totale parziale		673 156 000	625 690 000	666 250 000	595 100 000	666 887 095,—	677 058 577,46
19 10 02	***Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia centrale***	4	104 714 000	69 667 000	66 796 000	55 000 000	61 009 859,57	40 096 619,69
19 10 03	***Cooperazione con Iraq, Iran e Yemen***	4	49 630 400 (2)	60 000 000	98 449 000	80 000 000	108 680 000,—	73 997 962,50
	Capitolo 19 10 — Totale		**827 500 400**	**755 357 000**	**831 495 000**	**730 100 000**	**836 576 954,57**	**791 153 159,65**

Commento

L'obiettivo della cooperazione allo sviluppo nel quadro di questa rubrica è contribuire a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio, promuovere la democrazia, il buon governo, il rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto e favorire lo sviluppo sostenibile e l'integrazione economica. In conformità della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), per i paesi definiti come beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dal Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, la Commissione continua a presentare relazioni annuali sulla percentuale di riferimento, utilizzata in passato ma attualmente sostituita, del 35 % dell'assistenza accordata ai paesi in via di sviluppo destinato all'infrastruttura sociale e ai servizi, considerato che il contributo comunitario deve inserirsi nell'aiuto globale dei donatori ai settori sociali e che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma.

(1) Uno stanziamento di 16 000 000 euro è iscritto al capitolo 40 02.
(2) Uno stanziamento di 12 407 600 euro è iscritto al capitolo 40 02.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN) *(seguito)*

Inoltre, sempre in conformità della dichiarazione della Commissione, la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza assegnata nel quadro dei programmi per paese coperti dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo sia destinata, entro il 2009, all'istruzione di base e secondaria nonché alla sanità di base, attraverso il sostegno finanziario a progetti o a programmi in tali settori, stabilendo una media di tutte le aree geografiche e riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale.

Prima del mese di luglio di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla politica di sviluppo e l'assistenza esterna della Comunità, conforme a tutti i requisiti normativi previsti per la presentazione di relazioni e recante informazioni dettagliate sulla cooperazione allo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda il grado di realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare la relazione dovrà:

— presentare gli obiettivi strategici della politica dell'Unione in materia di sviluppo e il suo contributo al conseguimento della precedente percentuale di riferimento del 35 % per l'infrastruttura e i servizi sociali e dell'attuale percentuale di riferimento del 20 % per l'istruzione di base e secondaria nonché per la sanità di base, nel contesto della cooperazione geografica nel quadro del DCI e valutare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione, compresi i progressi compiuti per coordinare gli aiuti, migliorare la coerenza della strategia dell'Unione a livello delle azioni esterne e integrare le tematiche a carattere trasversale quali le questioni di genere, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti e l'ambiente,

— presentare i principali risultati delle relazioni di valutazione e di controllo, che indicheranno in quale misura le azioni hanno realizzato gli obiettivi perseguiti,

— riassumere le principali caratteristiche e i fatti salienti della cooperazione in ciascuna regione geografica,

— fornire le informazioni finanziarie sul sostegno concesso a ciascun settore, conformemente ai criteri di rendicontazione dell'OCSE.

19 10 01 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia

Commento

Stanziamento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, in particolare in quelli più poveri, allo scopo di migliorare lo sviluppo umano e sociale e risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. Sono privilegiate le azioni che influiscono sulla strutturazione dell'economia, sullo sviluppo delle istituzioni e sul rafforzamento della società civile, compresi gli interventi in materia di democratizzazione, istruzione, formazione professionale, educazione permanente, scambi accademici e culturali, scambi scientifici e tecnologici, ambiente, foreste tropicali, campagne contro la droga, cooperazione regionale, azioni di prevenzione delle catastrofi e di ricostruzione nonché promozione dell'energia sostenibile e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La Commissione pubblica ogni anno una relazione su tutte le attività dell'aiuto esterno.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per azioni e misure di visibilità e di informazione a carattere orizzontale della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo dell'Asia.

A questo stanziamento sono imputati anche il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno delle attività delle organizzazioni non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le minoranze etniche e i disabili.

Lo stanziamento è destinato altresì a promuovere un clima economico favorevole alle PMI intervenendo a livello dei diritti di proprietà, tagliando la burocrazia e migliorando l'accesso al credito, nonché potenziando le associazioni di PMI.

L'utilizzo dello stanziamento è subordinato al rispetto dei principi ispiratori delle azioni dell'Unione europea.

Esso copre altresì, nell'interesse reciproco dell'Unione europea e dei paesi partner, diversi tipi d'azione, in particolare, assistenza tecnica, formazione, trasferimento di tecnologia nonché sostegno istituzionale in materia di promozione commerciale, energia (comprese le fonti di energia rinnovabili), ambiente, gestione, ecc., allo scopo di:

— migliorare il contesto economico, sociale, culturale, legislativo, normativo e agevolare le relazioni economiche e gli scambi tra l'Unione europea e l'Asia,

COMMISSIONE
TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN) *(seguito)*

19 10 01 *(seguito)*

— favorire l'integrazione regionale,

— sostenere il rafforzamento delle capacità nei paesi meno sviluppati, al fine di aiutarli a integrarsi meglio nel sistema commerciale multilaterale, migliorando anche la loro capacità di partecipazione all'OMC,

— favorire il trasferimento di know-how e promuovere l'incontro e l'associazione tra operatori economici di entrambe le parti,

— rendere il contesto dei paesi interessati più favorevole all'espansione dell'economia e quindi allo sviluppo,

— promuovere il maggiore uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Lo stanziamento copre anche le future iniziative comunitarie volte a promuovere e sostenere un processo continuo di dialogo e di cooperazione fra il settore privato e le comunità di ricerca nell'Unione europea e in India in un ampio ventaglio di settori, rafforzando e incoraggiando i partenariati e gli scambi, supportando le iniziative congiunte e migliorando il flusso di informazione riguardo all'accesso al mercato nel settore del commercio e degli investimenti, soprattutto nella prospettiva di un accordo di libero scambio UE-India.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla *European Senior Service Network* (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Lo stanziamento copre inoltre l'istruzione dei bambini colpiti dalla guerra o da calamità naturali.

Possono essere cofinanziate misure con organizzazioni non governative e internazionali.

Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere le azioni di prevenzione delle calamità e riduzione dei rischi, ivi compresi i pericoli derivanti dal cambiamento climatico.

Esso è destinato a finanziare anche le azioni comunitarie nel quadro del processo di ricostruzione in Afghanistan.

La Commissione controllerà il rispetto delle condizioni che regolano il contributo della Comunità a tale processo, in particolare la piena attuazione della lettera e dello spirito dell'accordo di Bonn-Petersberg. Essa terrà l'autorità di bilancio informata dei risultati di tale attività e delle conclusioni raggiunte.

Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere la strategia nazionale di lotta contro la droga in Afghanistan, tra cui l'arresto della produzione di oppio nel paese, nonché lo smantellamento delle reti dell'oppio e delle rotte di esportazione illegale verso i paesi europei.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne — dando la precedenza ad azioni nel campo della sanità e dell'istruzione — e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti dalla Commissione in loro nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN) *(seguito)*

19 10 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Risoluzione 2005/2207(INI) del Parlamento europeo, del 1º giugno 2006, sulle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 171).

19 10 01 01 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2009		Stanziamenti 2008		Esecuzione 2007	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
517 156 000	464 690 000	504 250 000	437 100 000	490 787 095,—	496 063 261,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, in particolare in quelli più poveri, allo scopo di migliorare lo sviluppo umano e sociale e risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. In conformità della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza assegnata nel quadro dei programmi per paese coperti da detto strumento sia destinata, entro il 2009, all'istruzione di base e secondaria nonché alla sanità di base, attraverso il sostegno finanziario a progetti o a programmi in tali settori, stabilendo una media di tutte le aree geografiche e riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio nei casi in cui è prevista un'assistenza eccezionale.

Sono privilegiate le azioni che influiscono sulla strutturazione dell'economia e sullo sviluppo delle istituzioni, sul rafforzamento della società civile, compresi gli interventi in materia di democratizzazione, accesso universale per i bambini di entrambi i sessi, per le donne, nonché per i bambini disabili all'istruzione primaria e secondaria, ambiente, gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese le foreste tropicali, cooperazione regionale, azioni di prevenzione delle catastrofi e riduzione dei rischi, compresi i pericoli derivanti dal cambiamento climatico, e misure di ricostruzione nonché promozione dell'energia sostenibile, lotta contro il cambiamento climatico e promozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Lo stanziamento è destinati altresì espressamente a contribuire all'ulteriore potenziamento dell'attuazione a livello regionale dell'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico (GCCA).

Sono altresì imputate a questo stanziamento le spese per azioni e misure di visibilità e di informazione a carattere orizzontale della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo dell'Asia.

Esso è altresì destinato a coprire il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno delle attività delle organizzazioni non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le minoranze etniche e i disabili.

A questo stanziamento è inoltre imputato il sostegno a progetti di microcredito.

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire misure finalizzate alla creazione di capacità per aiutare i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo a conformarsi alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Unione europea, il cui rispetto è necessario per poter accedere al mercato UE.

L'utilizzo dello stanziamento è subordinato al rispetto dei principi ispiratori delle azioni dell'Unione europea.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN) *(seguito)*

19 10 01 *(seguito)*

19 10 01 01 *(seguito)*

Esso copre inoltre misure che influiscono sulla strutturazione dell'economia e lo sviluppo delle istituzioni.

Lo stanziamento è destinato anche a finanziare l'assistenza tecnica, la formazione, il trasferimento di tecnologie e il sostegno istituzionale nei settori della promozione commerciale, dell'energia (in particolare di quella rinnovabile), dell'ambiente, dell'amministrazione ecc., al fine di:

— favorire l'integrazione regionale,

— sostenere il rafforzamento delle capacità nei paesi meno sviluppati, al fine di aiutarli a integrarsi meglio nel sistema commerciale multilaterale, migliorando anche la loro capacità di partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

— incentivare il trasferimento di know-how e promuovere i contatti e la collaborazione tra operatori economici di entrambe le parti,

— promuovere il maggiore uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

— promuovere lo sviluppo della società civile, incoraggiando i gruppi meno rappresentati affinché esprimano la loro voce e partecipino alla società civile e all'organizzazione politica, combattendo la discriminazione in ogni sua forma, e rafforzare i diritti delle donne e dei bambini e di altri gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui le persone con disabilità e gli anziani.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla *European Senior Service Network* (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Esso copre altresì l'istruzione dei bambini colpiti dalla guerra o da calamità naturali.

Possono essere cofinanziate misure con organizzazioni non governative e internazionali.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne — dando la precedenza alle azioni nel campo della sanità e dell'istruzione — e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare interventi intesi a tenere sotto controllo e a rimuovere le mine antiuomo (APL), i residuati bellici (ERW) e le armi di piccolo calibro e leggere (SALW).

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. Ciò comprende la fornitura di informazioni complete e la presentazione degli accordi di sostegno al bilancio agli organismi di controllo parlamentare e alle istituzioni superiori di controllo.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti dalla Commissione in loro nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN) *(seguito)*

19 10 01 *(seguito)*

19 10 01 02 Aiuti al risanamento e alla ricostruzione dell'Afghanistan

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2009		Stanziamenti 2008		Esecuzione 2007	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
144 000 000 (1)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	162 100 000,—	180 995 315,67
(1) Uno stanziamento di 16 000 000 euro è iscritto al capitolo 40 02.					

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le operazioni comunitarie nel quadro del processo di ricostruzione dell'Afghanistan. Esso è integrato dagli stanziamenti di altri capitoli e articoli, cui si applicano differenti procedure.

La Commissione controllerà il rispetto delle condizioni che regolano il contributo della Comunità a tale processo, in particolare la piena attuazione del processo post Bonn. Essa terrà informata l'autorità di bilancio dei risultati di tale attività e delle conclusioni raggiunte.

Esso copre altresì i servizi sociali di base e lo sviluppo economico in Afghanistan.

Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere la strategia nazionale di lotta contro la droga in Afghanistan, tra cui l'arresto della produzione di oppio nel paese, nonché lo smantellamento delle reti dell'oppio e delle rotte di esportazione illegale verso i paesi europei.

Esso rappresenta parte del contributo comunitario al ritorno dei profughi e degli sfollati afghani nei paesi e nelle regioni d'origine, conformemente agli impegni assunti dalla Comunità europea in occasione della conferenza di Tokyo del gennaio 2002.

Lo stanziamento finanzia anche le attività di organizzazioni femminili che operano da molto tempo a favore dei diritti delle donne afghane.

L'Unione europea dovrebbe aumentare l'assistenza finanziaria a favore dell'Afghanistan in settori quali la sanità (costruzione e ristrutturazione di ospedali, prevenzione della mortalità infantile) e l'istruzione (costruzione di scuole, formazione professionale e alfabetizzazione), i progetti infrastrutturali su piccola e media scala (riparazione della rete stradale, argini, ecc.), nonché per realizzare in modo efficace i progetti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro («denaro in cambio di lavoro») e alla sicurezza alimentare («cibo in cambio di lavoro»).

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere le elezioni presidenziali che si terranno in Afghanistan nel 2009.

Parte dello stanziamento è utilizzata per integrare la riduzione del rischio di catastrofe nella politica per lo sviluppo, sulla base della titolarità e delle strategie nazionali dei paesi esposti alle catastrofi.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli.

Particolare attenzione sarà riservata, inoltre, alla situazione delle donne e delle bambine in tutte le altre azioni e gli altri progetti finanziati a titolo del presente stanziamento.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti dalla Commissione in loro nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN) *(seguito)*

19 10 01 *(seguito)*

19 10 01 03 Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2009		Stanziamenti 2008		Esecuzione 2007	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	7 000 000,—	0,—

Commento

Azione preparatoria intesa a finanziare scambi tra Europa e India a livello di imprese, industrie e istituti di ricerca. Ciò è importante per rafforzare i legami tra aziende e ricercatori comunitari e i loro colleghi delle economie in rapida crescita, come l'India. L'azione è conforme al paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento europeo, del 18 maggio 2006, sulla strategia politica annuale della Commissione (SPA) (GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 357), nel quale si osserva che è stata attribuita «un'attenzione insufficiente ai vasti e rapidissimi cambiamenti in atto nell'economia globale, in particolare nelle economie emergenti quali la Cina e l'India».

La presente iniziativa finanzia il terzo anno dell'azione preparatoria per gli scambi aziendali e scientifici con l'India e in particolare il Centro europeo di tecnologia e commercio. Onde garantire che le azioni in corso siano finanziate e sostenibili a lungo termine, è importante prevedere ulteriori finanziamenti. Nel caso di un'iniziativa di questo tipo, che prevede la creazione di un centro fisico permanente in grado di fornire servizi a operatori privati e a istituti di ricerca, la sostenibilità dei finanziamenti è cruciale per la sua fattibilità a lungo termine. Inoltre, sarebbero necessari stanziamenti supplementari per espandere la portata geografica e la copertura settoriale del Centro. A lungo termine, tuttavia, il progetto dovrebbe assicurare finanziamenti da fonti esterne per ridurre gradualmente la sua dipendenza dai finanziamenti dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

19 10 01 04 Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con la Cina

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2009		Stanziamenti 2008		Esecuzione 2007	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 000 000	4 000 000	5 000 000	3 000 000	7 000 000,—	0,—

Commento

Azione preparatoria intesa a finanziare scambi tra Europa e Cina di dirigenti aziendali e scienziati di università e istituti di ricerca. Ciò è importante per rafforzare i legami tra aziende e ricercatori comunitari e i loro colleghi delle economie in rapida crescita, come la Cina. L'azione è conforme al paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento europeo, del 18 maggio 2006, sul bilancio 2007: relazione della Commissione sulla strategia politica annuale (SPA) (GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 357), nella quale si osserva che è stata attribuita «un'attenzione insufficiente ai vasti e rapidissimi cambiamenti in atto nell'economia globale, in particolare nelle economie emergenti quali la Cina e l'India».

COMMISSIONE
TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN) *(seguito)*

19 10 01 *(seguito)*

19 10 01 04 *(seguito)*

Deve essere assicurata l'integrazione delle attuali strutture di rappresentanza degli interessi economici esterni in Cina di provata esperienza, evitando duplicazioni. Lo scopo è di migliorare l'accesso alle informazioni, in particolare per le PMI, e di conseguire nuovi effetti sinergici.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

19 10 01 05 Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2009		Stanziamenti 2008		Esecuzione 2007	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		

Commento

Stanziamento destinato a finanziare misure di cooperazione, nei paesi a reddito medio e in altri paesi dell'Asia, che non rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) definiti dal Comitato per l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/CAS) e che non rientrano pertanto nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (articolo 2, paragrafo 4) (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), in particolare le azioni di cooperazione in settori che sono in grado di svilupparsi autonomamente, con la conseguenza che gli investimenti a carico del bilancio dell'Unione europea non contribuiscono alla lotta contro la povertà nei paesi dell'Asia.

Basi giuridiche

Azioni preparatorie ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2007 sui documenti strategici per paese e i programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan (GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 374).

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 che stabilisce un documento di strategia regionale e un programma indicativo pluriennale per l'Asia (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 257).

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2007 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007 [P6_TA(2007) 481].

19 10 02 ***Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia centrale***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2009		Stanziamenti 2008		Esecuzione 2007	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
104 714 000	69 667 000	66 796 000	55 000 000	61 009 859,57	40 096 619,69

Commento

Stanziamento destinato a finanziare totalmente o in parte azioni di assistenza a livello statale, istituzionale, di ONG e del settore privato, per sostenere la riduzione della povertà, la transizione verso un'economia di mercato e consolidare la democrazia e lo Stato di diritto nei paesi partner.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN) *(seguito)*

19 10 02 *(seguito)*

Queste azioni riguardano, fra l'altro, il sostegno alle riforme istituzionali, giuridiche e amministrative, il sostegno al settore privato e allo sviluppo economico, un aiuto per attenuare le ripercussioni sociali della transizione, comprese le riforme del settore sociale, lo sviluppo delle reti infrastrutturali, il miglioramento della tutela ambientale e della gestione delle risorse naturali, l'energia sostenibile, la lotta contro il cambiamento climatico, la prevenzione delle catastrofi e la riduzione dei rischi, compresi i pericoli legati al cambiamento climatico, e lo sviluppo dell'economia rurale.

Esso copre altresì azioni nei settori dei servizi sociali di base, che includono l'istruzione e la sanità di base, la salute riproduttiva compreso l'HIV/AIDS, l'approvvigionamento in acqua potabile e le strutture igienico-sanitarie di base.

Una quota dello stanziamento va destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, alla promozione della democrazia e dello Stato di diritto.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare interventi intesi a tenere sotto controllo e a rimuovere le mine antiuomo (APL), i residuati bellici (ERW) e le armi di piccolo calibro e leggere (SALW).

Lo stanziamento è destinati altresì espressamente a contribuire all'ulteriore potenziamento dell'attuazione a livello regionale dell'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico (GCCA).

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire misure finalizzate alla creazione di capacità per aiutare i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo a conformarsi alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Unione europea, il cui rispetto è necessario per poter accedere al mercato UE.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla *European Senior Service Network* (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. Ciò comprende la fornitura di informazioni complete e la presentazione degli accordi di sostegno al bilancio agli organismi di controllo parlamentare e alle istituzioni superiori di controllo. Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti dalla Commissione in loro nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN) *(seguito)*

19 10 03 Cooperazione con Iraq, Iran e Yemen

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2009		Stanziamenti 2008		Esecuzione 2007	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
49 630 400 (1)	60 000 000	98 449 000	80 000 000	108 680 000,—	73 997 962,50

(1) Uno stanziamento di 12 407 600 euro è iscritto al capitolo 40 02.

Commento

Lo stanziamento è destinato a finanziare le azioni in Iraq, nello Yemen e, in un momento successivo all'analisi attualmente svolta dalla Commissione in questa regione, interventi mirati riguardanti lo sviluppo umano e sociale in Iran. Per quanto riguarda l'Iraq, lo stanziamento è destinato a finanziare le operazioni comunitarie nel quadro del processo di ricostruzione in Iraq. Per quanto riguarda lo Yemen, le azioni punteranno a promuovere il buon governo e la lotta contro la povertà (sostegno ai settori sociali e al settore privato).

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire misure finalizzate alla creazione di capacità per aiutare i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo a conformarsi alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'UE, il cui rispetto è necessario per poter accedere al mercato UE.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla *European Senior Service Network* (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti dalla Commissione in loro nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).